

Bruxelles, 9 marzo 2018
(OR. en)

6932/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0399 (COD)**

LIMITE

**INST 96
JUR 109
CODEC 343
JUSTCIV 55**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 5705/17; ST 5705/17 ADD 1
n. doc. Comm.:	COM(2016) 798 FINAL
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - Orientamento generale parziale

1. Il 14 dicembre 2016 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo recante il numero di riferimento COM (2016) 798 final¹.

¹ Nella stessa data la Commissione ha anche adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo recante il numero di riferimento COM(2016) 799 final, successivamente corretto in COM(2016) 799 final/2. In merito a tale proposta viene presentata parallelamente una nota I/A, con il numero di riferimento ST 6933/18, ai fini del raggiungimento di un orientamento generale parziale.

2. L'esame della proposta è stato affidato all'apposito Gruppo degli amici della presidenza ("Adattamento relativo alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC)") conformemente ad un mandato approvato dal Coreper².

3. Il 25 gennaio 2018 e il 26 febbraio 2018, il Gruppo degli amici della presidenza ha tenuto due riunioni in cui ha portato a termine l'esame della proposta. L'esame si è articolato come segue: discussioni a livello di gruppo di lavoro, riformulazione della proposta da parte della presidenza sulla base dell'esito delle discussioni e, infine, avallo provvisorio della riformulazione a livello di gruppo di lavoro. Ne è scaturito un testo che riflette il sostegno delle delegazioni del Gruppo degli amici della presidenza.

4. L' allegato della presente nota riporta la proposta della Commissione riformulata (preambolo, articolato e allegato 1 della proposta). Per quanto riguarda l'indicazione delle modifiche apportate, le parti nuove inserite nella proposta della Commissione sono indicate **in grassetto** e le soppressioni con [...].

Per quanto concerne gli atti 1 e 3, il Gruppo degli amici della presidenza ha convenuto di rinviarne la discussione. Gli atti in questione sono riportati con il rispettivo numero di cui all'allegato 1 della proposta della Commissione, seguito dal titolo e dalla proposta di modifica del testo tra [...]. Saranno esaminati in un secondo tempo in sede di Gruppo degli amici della presidenza in funzione dell'evoluzione delle prossime proposte della Commissione. Pertanto, gli atti 1 e 3 dell'allegato 1 della proposta della Commissione, di cui è stato rinviato l'esame, non sono contemplati ai fini del presente orientamento generale parziale e saranno sottoposti al Coreper e al Consiglio in un secondo tempo.

5. A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento proposto.

² Doc. ST 5707/17.

6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

7. Il regolamento proposto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria. Il 7 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha approvato la decisione della commissione giuridica di avviare i triloghi sulla proposta.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, la presidenza desidera sottoporre la proposta figurante nell'allegato della presente nota al Coreper e al Consiglio al fine di giungere ad un orientamento generale parziale per dare avvio ai triloghi.

2016/0399 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).

- (2) Le misure che possono essere oggetto del[...] **conferimento** di poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, **o all'articolo 291, paragrafo 2**, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono [...] a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio³.
- (3) Le precedenti proposte relative all'allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona⁴ sono state ritirate⁵ a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.
- (4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 ⁶ e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.
- (5) I poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell'articolo 290 del TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

³ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

⁴ COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final e COM(2013) 751 final.

⁵ (2015/C 80/08), GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

⁶ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (7) **A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.**
- (8) **A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.**
- (9) **È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all'allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

1. [Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale⁷

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1206/2001, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento allo scopo di aggiornare i formulari standard o di introdurre modifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1206/2001 è così modificato:

- 1) l'articolo 19 è così modificato:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Manuale";
 - b) il paragrafo 2 è soppresso;
- 2) sono inseriti i seguenti articoli 19 bis e 19 ter:

⁷ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

"Articolo 19bis
Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 ter, con cui modifica l'allegato per aggiornare i formulari standard o introdurre modifiche tecniche.

Articolo 19 ter
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 19 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 20 è soppresso.]

2. Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati⁸

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 805/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di aggiornare i modelli di certificato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 805/2004 è così modificato:

⁸ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

- 1) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Articolo 31

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica gli allegati per aggiornare i modelli di certificato.";

- 2) è inserito il seguente articolo 31 bis:

"Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da[...] [data di entrata in vigore del presente regolamento]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 32 è soppresso.

3. [Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio⁹

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento allo scopo di aggiornare i moduli standard o di introdurre modifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:

- 1) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

⁹ GU L 324 del 10.12. 2007, pag. 79.

"Articolo 17

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica gli allegati I e II per aggiornare i moduli standard o introdurre modifiche tecniche.";

2) è inserito il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 18 è soppresso.]